



**ISTITUTO COMPRESIVO CEPAGATTI**  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
 Via D.Alighieri, n.25 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
 C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  
 Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYSI  
 e-mail: [peic82000d@istruzione.it](mailto:peic82000d@istruzione.it) [peic82000d@pec.istruzione.it](mailto:peic82000d@pec.istruzione.it)  
 sito: [www.comprensivocepagatti.gov.it](http://www.comprensivocepagatti.gov.it)



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 21/12/2018 alle ore 10.00 presso l'Istituto Comprensivo di Cepagatti, Via Dante Alighieri,25, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2018/19.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritto tra:

⚡ <b>PARTE PUBBLICA</b>	Il Dirigente Scolastico pro-tempore	Annamaria Piccinni <i>Annamaria Piccinni</i>
⚡ <b>PARTE SINDACALE</b>	La R.S.U.	Di Quinzio Barbara <i>Barbara Di Quinzio</i> Marinucci Concetta <i>Concetta Marinucci</i> Nardicchia Pamela <i>Pamela Nardicchia</i>
	CGIL Scuola-Pescara	
	CISL Scuola-Pescara	
	U.I.L. Scuola Pescara	
	SNALS-Pescara	
	GILDA-Pescara	





**ISTITUTO COMPrensIVO CEPAGATTI**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Via D. Alighieri, n.25 - 65012 CEPAGATTI (PE)  
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I  
e-mail: [peic82000d@istruzione.it](mailto:peic82000d@istruzione.it) [peic82000d@pec.istruzione.it](mailto:peic82000d@pec.istruzione.it)  
sito: [www.comprensivocepagatti.gov.it](http://www.comprensivocepagatti.gov.it)



## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il corrente anno scolastico 2018/19.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

*Roberta Di Cecco*  
*Paolo Sorabotta*

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un albo sindacale digitale, situata nel sito dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella Scuola Secondaria di 1° grado di Cepagatti, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo attraverso mail individuale di conferma, compilando un apposito modulo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti per le assemblee interne e 30 minuti per quelle territoriali.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dei servizi all'utenza, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

3 

*Barbara N. De...  
P...  
B...*

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. In caso di sciopero il personale della Scuola che intende aderire può darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente, senza possibilità di revoca; può altresì non presentarsi in servizio all'inizio delle lezioni nella giornata dello sciopero ed essere considerato in sciopero. Per ovvi motivi organizzativi, nei giorni di sciopero, non potranno essere presi in considerazione ritardi nell'assunzione di servizio rispetto all'orario di ingresso, tranne in caso di tempestiva comunicazione telefonica.<sup>1</sup>
2. Gli Insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, s'intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero, per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno, tranne diversa organizzazione del servizio decisa dalla Dirigente e comunicato al personale interessato anche nella stessa giornata.
3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, la Dirigente comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
4. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con la necessità di determinare i contingenti minimi per assicurare le esigenze di servizio essenziali di cui al successivo articolo e nel rispetto degli accordi nazionali.

#### **Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero**

1. I contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, dalla L. 83/2000, dall'apposito Allegato al C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che, in caso di sciopero del personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
  - a. per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e scrutini finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede degli esami e/o degli scrutini;
  - b. per il pagamento degli stipendi al personale assunto con contratto a tempo determinato: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico presso la sede centrale;
  - c. vigilanza sui minori presenti in orario scolastico e durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; per garantire la vigilanza sui minori durante le refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di erogazione del servizio;
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei lavoratori.
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma b, vanno computati fra chi ha aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Nel caso di sciopero, la Dirigente, almeno due giorni prima di quello previsto per lo sciopero, chiederà al Personale ATA la disponibilità a essere incluso nei contingenti indispensabili per garantire i servizi

---

<sup>1</sup> Per "tempestiva" si intende prima dell'inizio della prima ora di lezione per i docenti e prima dell'inizio dell'orario di servizio per il personale ATA.

essenziali e quindi a presentarsi in servizio anche alla prima ora se necessario senza altri oneri per l'Amministrazione e per la durata del servizio non superiore a quella prevista.

6. I collaboratori scolastici costituenti i contingenti minimi di cui ai commi precedenti saranno individuati secondo il criterio della rotazione e del sorteggio.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
- 5.

### **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

#### **Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

#### **Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

*5*  
*Antonietta P...*

*Barbara D. ...*

*Pamela Sordani ...*

## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo Stato;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

3.

#### Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
  - a. per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007

a.1 economie docenti	€ 780,70
a.2 economie ATA	€ 2.831,55
<b>Totale</b>	<b>€ 52.645,66</b>
  - b. per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.034,51
  - c. per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 5.694,36
  - d. per gli incarichi specifici del personale ATA € 3.035,04
  - e. per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 1.010,03
  - f. per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

f1. Economie	€ 28,27
<b>Totale</b>	<b>€ 2.902,12</b>
  - g. per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 **€ 13.938,16**
  - h. per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 (importo non disponibile)
  - i. per IFTS (importo non disponibile)
  - j. per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...) (importi non disponibili)
  - k. per la formazione del personale (importo non disponibile)

### CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

#### Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere



finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 31.681,09 e per le attività del personale ATA € 16.074,57.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

#### Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.  
I fondi destinati alla formazione del personale non sono ancora disponibili.

#### Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

La quota del FIS assegnato al personale docente è pari al 70%.

L'assegnazione del personale docente alle attività aggiuntive, previste dal POF e deliberate dal Collegio dei docenti, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità dichiarata a svolgere l'incarico;
- professionalità e competenze specifiche.

Nell'atto del conferimento dell'incarico sono indicate, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati. Il compenso assegnato e i termini del pagamento saranno comunicati dopo la sottoscrizione del contratto integrativo d'Istituto. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti in rapporto anche ai giorni di servizio effettivamente prestati.

#### COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il compenso forfetario del docente che svolge attività di collaborazione continuativa con il dirigente scolastico è pari all'importo di € **3.500,00** forfetizzati per il collaboratore con funzioni vicarie.

Al secondo collaboratore è assegnato il compenso forfetario di € **3.000,00** comprensivo di tutti i compensi spettanti per le funzioni di collaborazione e coordinamento svolte.

#### ALTRE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente scolastico sono quantificati sulla base della complessità dei singoli plessi, per un totale di € **6.700,00**:

Coordinatore Scuola dell'Infanzia Cepagatti	€ 900,00
Coordinatore Scuola dell'Infanzia Villanova	€ 800,00
Coordinatore Scuola dell'Infanzia Villareia	€ 700,00
Coordinatore Scuola Primaria Vallemare distaccata	€ 800,00
Coordinatore Scuola Primaria Vallemare distaccata	€ 700,00
Coordinatore Scuola Primaria Villanova	€ 900,00
Coordinatore Scuola Sec. 1° grado Cepagatti	€ 1.000,00
Coordinatore Scuola Sec. 1° grado Villanova	€ 900,00

*Barbara D. Quirico*

*Famela Bardicchi*

*Paolo Pirelli*

*7 Annunziata Turchi*

#### ATTIVITÀ AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO

Premesso che non accedono al finanziamento i progetti che sono sostituibili con progetti esterni gratuiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, si stabiliscono i seguenti criteri di ammissione:

- **Progetti di ampliamento dell'offerta formativa per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°, Primaria e dell' Infanzia**, liquidati con le seguenti modalità:

- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente e per gli alunni (€ 35,00 per ora);
- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente, in possesso di competenze specifiche e titoli valutabili, in classe diversa dalla propria e/o con gruppo di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 30 (€ 35,00 per ora);
- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente, senza titolo specifico e curricolare per gli alunni, in classi diverse dalla propria (€ 17,50 per ora);

- **Progetti di recupero e sostegno didattico per gli alunni Scuola Secondaria di 1° grado e Primaria**, liquidati con le seguenti modalità:

- I progetti di recupero in classi ove sia presente l'insegnante di sostegno, possono essere ammessi al finanziamento previa valutazione, da parte del Dirigente, delle esigenze specifiche e/o sopravvenute nella classe interessata;
- I progetti di recupero svolti da docenti nella classe di titolarità in orario aggiuntivo per il docente e curricolare per gli alunni, saranno finanziati come attività di consulenza (€ 17,50 per ora).

Sulla base della disponibilità attuale e delle priorità accertate, la somma accantonata per i progetti che prevedono ore aggiuntive di insegnamento, di consulenza o supporto è pari ad € **2.450,00** così utilizzata:

- ✓ Potenziamento lingua Inglese nella Scuola Secondaria e Primaria;
- ✓ Sportello di supporto psicologico per tutti gli alunni.

#### ALTRE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO

Sono inoltre previsti compensi forfetari per le seguenti attività e referenze:

◆ coordinatori di classe secondarie € 17.50 x 12/15 h x n.14 docenti	€ 3.412,50
◆ referente sito istituzionale e supporto informatico	€ 700,00
◆ coordinatore e responsabile dipartimenti	€ 525,00
◆ referente ed.alla salute e attività motoria Primaria e Infanzia	€ 350,00
◆ referente ed.alla salute e attività motoria Secondaria	€ 350,00
◆ referenti dipartimenti (n.2)	€ 350,00
◆ referenti visite e viaggi d'istruzione (n.2)	€ 1.050,00
◆ referenti PAI e BES (n.2)	€ 1.050,00
◆ referente progetto lettura Scuola Infanzia	€ 175,00
◆ referente orchestra Vestina e strumento musicale	€ 350,00
◆ referente Cittadinanza e Costituzione	€ 350,00
◆ referente area robotica	€ 262,50
◆ referente "Abitare i luoghi"	€ 350,00
◆ tutor insegnanti in anno di formazione (n.6)	€ 1.800,00
◆ Commissione orario (n.11 insegnanti)	€ 2.310,00
◆ Flessibilità oraria Sc.Primarie Vallemare e Villanova (n.10 ins.x15h)	€ 2.625,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

#### CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL PERSONALE A.T.A.

La quota del FIS assegnato al personale ATA è pari al 30%.

##### ◆ Collaboratori Scolastici

È destinata una quota pari ad € **10.000,00** per retribuire le prestazioni aggiuntive dei collaboratori scolastici, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad effettuare attività di flessibilità oraria, assistenza, collaborazione, supporto e manutenzione. Nell'ambito di tale quota i compensi pro-capite sono determinati sulla base dei carichi operativi accertati e della complessità del servizio richiesto.

La somma prevista per la sostituzione di collaboratori scolastici assenti, in mancanza di nomina del supplente temporaneo, è pari ad € **1.800,00**, per n.144 ore.

**Se la sostituzione viene effettuata mediante intensificazione del lavoro viene valutata come segue:**

- ✦ Ogni due sostituzioni sarà riconosciuta un'ora di servizio aggiuntivo che, a scelta degli interessati potrà essere recuperata o retribuita.
- ✦ Se la sostituzione è effettuata in altro plesso, non come intensificazione di lavoro, ma prestazione di lavoro straordinaria, il lavoratore dipendente si vedrà riconosciuto il lavoro straordinario effettuato e, a titolo di ricompensa per la disponibilità data, 30 minuti di lavoro eccedente (spostamento da una sede all'altra).

#### ✦ **Assistenti Amministrativi**

La somma destinata a retribuire le prestazioni aggiuntive richieste al personale assistente amm.vo, è pari ad **€ 1.300,00**.

Per la sostituzione dei colleghi assenti è prevista la somma di **€ 2.400,00**, per n.165 ore.

Nel caso in cui le somme accantonate non risultassero sufficienti a retribuire tutte le sostituzioni effettuate sia dagli assistente amm.vi che dai collaboratori scolastici, il personale è autorizzato a recuperare le ore eccedenti, entro il 31 agosto e durante i periodi di inattività didattica.

Per la sostituzione dei colleghi assenti potrà essere attribuito un compenso forfetario agli assistenti che sono stati per maggior tempo e per maggiori competenze svolte, interessati alle sostituzioni, qualora non fosse possibile determinare un impegno orario complessivo.

Inoltre la somma complessivamente accantonata per la sostituzione dei colleghi assenti (€ 5.000,00) sarà utilizzata, fino ad esaurimento, sia per gli amministrativi che per i collaboratori.

#### **INCARICHI SPECIFICI**

La somma disponibile per gli incarichi specifici è completamente utilizzata per retribuire n. 6 collaboratori scolastici, (**€ 3.035,04**), in aggiunta è prevista anche una quota del FIS (**€ 564,96**):

##### **N.6 INCARICHI AI COLLABORATORI SCOLASTICI - € 3.600,00**

- n. 3 incarichi per attività di ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (scuola dell'infanzia);
- n.3 incarichi per assistenza qualificata agli alunni diversamente abili.

#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA. DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO**

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari previste nel POF.

L'assegnazione ai servizi è effettuata sulla base di parametri oggettivi, riferiti sia alle esigenze didattiche che a quelle organizzative.

L'assegnazione del personale ATA alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- valorizzazione delle professionalità specifiche e delle caratteristiche individuali, necessarie alle diverse tipologie di attività;
- disponibilità personale.

Gli incarichi di lavoro sono assegnati agli interessati con comunicazione scritta.

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà secondo i seguenti criteri:

##### ▪ **Assistenti amministrativi**

In caso di assenze superiori a sette giorni, al restante personale amministrativo in servizio saranno assegnate, in maniera congrua le attività svolte del collega assente, tenendo conto delle distinte professionalità. La sostituzione potrà avvenire mediante effettuazione di ore aggiuntive e/o mediante intensificazione del lavoro.

##### ▪ **Collaboratori Scolastici**

In caso di assenza giornaliera le sostituzioni saranno effettuate, prioritariamente, tenendo conto del criterio di viciniorità e dell'orario di servizio. Sarà assicurata un'interruzione di almeno mezz'ora.

#### **ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA**

Al personale amministrativo disponibile ad effettuare le attività aggiuntive sono riconosciute le seguenti attività da incentivare:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ▪ Sostituzione colleghi assenti (n.6)   | <b>€ 2.400,00;</b> |
| ▪ Collaborazione gestione servizi e rapporti esterni compresa gestione archivio (n.1) | <b>€ 500,00;</b>   |
| ▪ Supporto alla gestione delle procedure INVALSI (n.1)                                | <b>€ 800,00.</b>   |

9 

Barbara N. Quarta  
 Pamela Sardone  
 Paola Sordani

Ai **collaboratori scolastici** disponibili ad effettuare le attività aggiuntive sono riconosciute le seguenti attività da incentivare:

▪ Sostituzione colleghi assenti	€ 1.800,00;
▪ Supporto all'attività motoria e pulizia sistemazione palestra e locali esterni (n. 1)	€ 1.000,00;
▪ Supporto al funzionamento amministrativo e materiale pulizia (n.3)	€ 1.700,00;
▪ Supporto alle attrezzature informatiche (n.1)	€ 1.000,00;
▪ Supporto alla gestione di impianti audio e multimediali, sistemazione locali esterni (n.1),	€ 500,00;
▪ Piccole manutenzioni (n.2)	€ 1.400,00;
▪ Supporto all'inclusione (n.1)	€ 400,00;
▪ Supporto artistico-espressivo ai progetti (n.1)	€ 700,00;
▪ Supporto allestimento spettacoli e manifestazioni didattiche (n.2)	€ 1.200,00;
▪ Flessibilità oraria e supporto plessi vicini (n.3)	€ 2.100,00.

**Criterio di sostituzione:** se la persona alla quale è stata affidata un'attività aggiuntiva o incarico specifico si assenta per più di un mese nell'arco dell'anno, la funzione sarà assegnata al sostituto eventualmente nominato. In questo caso il compenso è ripartito tra loro in proporzione al periodo effettivo di svolgimento della funzione.

#### **Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2018/19 corrispondono a € **13.938,16**.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 300 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 800 euro;
- La percentuale dei docenti che sarà valorizzata attraverso il bonus non dovrà superare il 20% del totale dei docenti;
- saranno disposte tre fasce di assegnazione partendo dalla fascia inferiore e aumentando del 60% nel passaggio dalla terza alla seconda fascia e del 70% nel passaggio dalla seconda alla prima.

#### **Art. 26 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento se già disponibili.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 5, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 28 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 3.035,04 per n. 6 unità di collaboratori scolastici, pari all'importo assegnato;
- € 564,96 a carico del FIS per completare il compenso per incarichi specifici (€ 600,00 cad.).

## TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI


### Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Entro il mese di aprile le parti si impegnano a verificare l'effettiva realizzazione delle attività previste dal presente contratto, comprese quelle relative alle aree a rischio e alla pratica sportiva. Qualora risultassero attività non svolte, le somme corrispondenti potranno essere destinate diversamente, previo accordo tra le parti.
2. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Il presente contratto è sottoscritto in data

✦ PARTE PUBBLICA	Dirigente Scolastico	Annamaria Piccinni	
✦ PARTE SINDACALE	R.S.U.	Di Quinzio Barbara Marinucci Concetta Nardicchia Pamela	